

# Le responsabilità professionali e le coperture assicurative delle professioni tecniche

# Agenda

- Contenzioso
- Giurisprudenza
- Obbligo di legge per copertura assicurativa
- Il mercato assicurativo
- La polizza di RC PROFESSIONALE
- La polizza di TUTELA LEGALE
- La gestione dei sinistri
- Polizze CREDITO, CYBER, INFORTUNI
- Breve panoramica polizza convenzione Marsh/CNPI

# I rischi della professione tecnica

## La tutela del patrimonio

Negli ultimi anni si è registrato un aumento del contenzioso, dovuto tra l'altro a:

- ampliamento della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
- **atteggiamento** maggiormente **critico** dei clienti
- **maggiore esposizione al rischio** dovuta al particolare momento economico
- aumento delle **competenze** (*ad esempio 81/08*)
- assegnazione del ruolo di **primo responsabile** anche per danni storicamente attribuiti alle imprese

Il professionista può tutelare il suo patrimonio:

- dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi danneggiati dalla sua attività con la polizza di **Responsabilità civile professionale**
- dai costi che deve sopportare per difendersi dai contenziosi con la polizza di **Tutela legale professionale**

# I rischi della professione tecnica

## La disciplina del codice civile - Articolo 1176

### Obbligazione di mezzi

La norma impone al libero professionista di impiegare nell'esercizio della propria attività la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto

### Obbligazione di risultato

Nelle professioni intellettuali si ha l'obbligo di mezzi, ma nelle professioni tecniche si ha anche un obbligo di risultato soprattutto quando la prestazione è di routine o di facile esecuzione

Il progettista non solo deve “fare tutto quello che è possibile” per ottenere il risultato sperato, ma deve far conseguire al cliente il risultato da questi voluto. Deve quindi realizzare un progetto attuabile e di concreta utilizzazione.

# Riforme e modifiche normative

## Obblighi assicurativi

1

### **Riforma delle professioni intellettuali**

Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/2011

2

### **Codice dei contratti pubblici**

D.Lgs 163/2006 (ex Legge Merloni 109/94) e successive modifiche ed integrazioni

## Riforme e modifiche normative

### Obblighi assicurativi

Dpr 137/2012 entrato in vigore il 14 agosto 2013

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, un'assicurazione idonea per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare.

## Riforme e modifiche normative

### Obblighi assicurativi

#### Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006)

Il decreto legislativo richiede una **garanzia assicurativa per le eventuali perdite patrimoniali subite dall'amministrazione aggiudicataria**, consistenti in “nuove spese di progettazione” e “maggiori costi per varianti” determinate da errori imputabili a colpa professionale del progettista.

L'obbligo assicurativo si esplica in due fasi:


1. Lettera di impegno

2. Polizza assicurativa, emessa nel momento in cui la pubblica amministrazione approva il progetto e richiede l'emissione del documento contrattuale di polizza, nel rispetto della lettera di impegno

È necessario **un singolo contratto assicurativo per ogni opera**, con l'intero premio pagato all'atto dell'emissione, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della garanzia per l'intera durata dei lavori.

# POLIZZA RC PROFESSIONALE

# Le coperture assicurative



# La polizza RC Professionale

## Alcuni concetti fondamentali

Formulazione polizza		Aspetti temporali	
Loss occurrence	Claims made	Retroattività	Postuma
<p>La compagnia risponde dei sinistri verificatisi nel periodo di validità della polizza indipendentemente dal momento in cui vengano denunciati (art. 1917 C.C.)</p>	<p>Le garanzie sono valide per i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.</p> <p>Tutti gli assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipula della polizza (contratto assicurativo)</p>	<p>Qualora il professionista fosse già assicurato, oppure qualora l'assicuratore lo ritenga, lo stesso assicuratore può accordare la copertura per un periodo anteriore alla decorrenza della polizza.</p> <p>L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante gli anni di retroattività o la vigenza del contratto.</p> <p>La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di polizza</p>	<p>Comporta l'operatività della garanzia per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione della polizza.</p> <p>L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante la vigenza del contratto.</p> <p>La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di postuma.</p>

## La polizza RC Professionale Dalle coperture *Loss occurrence*...

La polizza *loss occurrence* copre fatti avvenuti durante il periodo di validità della polizza stessa, a prescindere dalla data di prima richiesta di risarcimento (ex art. 1917 c.c.)

**Periodo di copertura  
(*riferito al danno*)**

**Periodo vigenza del contratto**

Con le polizze *loss occurrence* le compagnie assicurative dovevano tenere in osservazione per molto tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa corretta; con la conseguenza che le tariffe fissate risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro definizione.

# La polizza RC Professionale ...alle coperture Claims made

## Periodo di copertura riferito al danno

Retroattività  
Il danno

Periodo  
di assicurazione

Postuma  
La richiesta danni

- Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.
- Tutti gli assicuratori **escludono** sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza.

# La polizza RC Professionale

## Dal Loss occurrence al Claims made: dinamiche temporali



## Claims made Cass.Civ. S.U. 9140/2016

- Il sinistro, e cioè l'omessa diagnosi dei cui effetti pregiudizievoli P.A. ha chiesto di essere ristorato, si è verificato nell'agosto 1993
- L'arco temporale di vigenza della polizza dedotta in giudizio andava dal 21 febbraio 1996 al 31 dicembre 1997, con effetto retroattivo al triennio precedente
- La copertura assicurativa era in ogni caso limitata alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di operatività dell'assicurazione, e quindi entro il 31 dicembre 1997
- La domanda del paziente venne avanzata nel giugno 2001



# Claims made

## Conclusioni

La clausola «Claims made» non è vessatoria ma va sottoposta ad un giudizio di meritevolezza (Cass.Civ. S.U. 9140/2016)

- Clausola «mista» o «impura» (retroattività di alcuni anni) può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza in quanto può esporre il garantito a buchi di copertura
- Immeritevolezza infondata se prestata con clausola «pura» ovvero retroattività illimitata

*Laddove la clausola claims made determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto con la compagnia, la suddetta clausola potrà essere dichiarata nulla sulla base di un giudizio di “meritevolezza” attribuito al giudice di merito*

## Claims made Conclusioni

*“E’ peraltro di palmare evidenza che qui non sono più in gioco soltanto i rapporti tra società e assicurato, ma anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo – cittadino danneggiato - essendo stato quel dovere (**obbligo di assicurazione professionale**) previsto nel preminente interesse del danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte – professionista – restino, per incapienza del patrimonio della stessa – controparte professionista – definitivamente a suo carico (cliente danneggiato).*

***E di tanto dovrà necessariamente tenersi conto al momento della stipula delle convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti...***

## Claims made Conclusioni

La Cassazione  
(Sezione III civile – Sentenza 28  
aprile 2017 n. 10506)  
ha dichiarato nella sentenza che  
“la clausola cosiddetta ‘claim’s  
made’, inserita in un contratto di  
assicurazione della  
responsabilità civile stipulato da  
un’azienda ospedaliera, ..., è un  
patto atipico immeritevole di  
tutela ai sensi dell’art. 1322,  
comma secondo del codice  
civile, in quanto realizza un  
ingiusto e sproporzionato  
vantaggio dell’assicuratore, e  
pone l’assicurato in una  
condizione di indeterminata e  
non controllabile soggezione”.

**BOCCIATA**

## Claims made Conclusioni

**BOCCIATA**

La seconda conseguenza paradossale è che la clausola *claim's made* con esclusione delle richieste postume pone l'assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c..

## Claims made

### **LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza**

#### *Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale*

Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i **dieci anni successivi** e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

# Claims made

## SVANTAGGI

Claims made con validità temporale a discrezione delle compagnie: tutela assoluta solo con retroattività illimitata

Rischio di perdite patrimoniali in caso di interruzione del periodo di copertura: se il professionista riceve la richiesta di risarcimento in un periodo temporale in cui non ha rinnovato la polizza non sarà garantito da parte dell'assicuratore

## VANTAGGI

Massimale non capiente precedente polizza

Garanzie non prestate dalla precedente copertura

# La polizza RC Professionale

## Dichiarazioni e definizioni sinistro/richiesta di risarcimento

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

Hai ricevuto richieste di risarcimento danni negli ultimi ... anni?

Sei a conoscenza di atti, fatti, notizie o circostanze che potrebbero determinare richieste danni?

- Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.
- Tutti gli assicuratori **escludono** sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza.

# La polizza RC Professionale

## Dichiarazioni e definizioni sinistro/riciesta di risarcimento

### DEFINIZIONE DI SINISTRO/RICHIESTA DANNI

COSA POSSO DENUNCIARE?

*Richiesta danni scritta*

ma

*Circostanze?*

*Procedimento penale?*



**DICHIARAZIONI  
DELL'ASSICURATO AL  
MOMENTO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE**

Hai ricevuto richieste di  
risarcimento danni negli ultimi  
... anni?

Sei a conoscenza di atti, fatti,  
notizie o circostanze che  
potrebbero determinare  
richieste danni?

## La polizza RC Professionale Dichiarazioni e definizioni sinistro/richiesta di risarcimento

*Potenziali criticità nel caso in cui il sinistro sia definito:*

**«Richiesta formale e scritta di risarcimento del danno».**

*Se l'assicurato è a conoscenza di un fatto che può originare una richiesta di risarcimento, ma non può denunciarlo perché la richiesta non è pervenuta in forma scritta, potrebbe rimanere scoperto al momento del cambio di compagnia in quanto quest'ultima esclude eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali l'assicurato fosse già a conoscenza*

*...(ex. artt. 1892/1893 c.c.)*

## Claims made

Attenzione ai vuoti temporali: alcune polizze sono valide solo **dopo** un determinato periodo di tempo

Infine la garanzia opera solamente per le richieste di risarcimento presentate almeno sei mesi dopo la data di stipula della polizza, nel caso in oggetto la richiesta è invece pervenuta dopo soli due mesi.

# Scrittura privata per il Conferimento di Incarico Professionale

## Conclusioni

Il giorno \_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Sig. \_\_\_\_\_, ..... di seguito denominato "Committente"

E

Il professionista tecnico \_\_\_\_\_, ..... di seguito denominato "Professionista".

Premesso che:

- il Committente ha interesse a \_\_\_\_\_ ed intende conferire incarico al Professionista;
- Il Professionista è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale

Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale

Art. 3) Oggetto della prestazione del Professionista .....

### Art. 13) Polizza assicurativa

**Il professionista dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza n. \_\_\_\_\_, contratta con la Compagnia di Assicurazioni \_\_\_\_\_, con massimale di € \_\_\_\_\_.**

Art. 14) Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Foro esclusivo

Art. 15) Elezione di domicilio

Art. 16) Varie

**quale tutela al consumatore dall'obbligo di polizza?**

# Le diverse strutture di una polizza RC Professionale

<b>Premio</b>	Regolazione	<b>Fisso</b>
<b>Rinnovabilità</b>	Con tacito rinnovo <i>(Attenzione alla durata <b>poliennale</b>)</i>	<b>Senza tacito rinnovo</b>
<b>Garanzie</b>	Rischi <b>nominati</b> o definiti  Condizioni generali, particolari, esclusioni e condizioni aggiuntive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgv. 81/2008,</li> <li>• danni alle opere,</li> <li>• norme urbanistiche,</li> <li>• Interruzione attività di terzi...</li> </ul>	<b>All risks</b>  <b>Condizioni generali e particolari ed esclusioni</b>
<b>Questionario in assunzione</b>	Dettaglio attività	<b>Nessuna richiesta</b>
<b>Validità temporale</b>	Retro e postuma <i>Attenzione alla postuma: <b>opera anche per il periodo di retro?</b></i>	
<b>Definizione di sinistro</b>	Richiesta danni scritta. Il procedimento penale?	<b>Anche circostanze</b>

## Il questionario: parte integrante della polizza

3.a) Si prega di compilare la tabella sottostante indicando la natura delle Opere e il tipo di attività svolta (relativa al **FATTURATO ESERCIZIO FISCALE ANNO PRECEDENTE**) seguendo la seguente **LEGENDA**:

A) Progettazione		B) Progettazione Strutturale		C) Ristrutturazione			D) Collaudi									
E) Sicurezza		F) Direttore/Responsabile Lavori		G) Certificazione			H) Studi Geotecnici									
I) Incarichi Amm.vi (Consulenze – Perizie – Visure – Rilievi — Contabilità – Validazione– CTU - Prevenzione Incendi - Ecc.)																
NATURA OPERE							TIPOLOGIA ATTIVITÀ (Barrare tipo attività)			% su Fatturato Totale						
ESCLUSIVAMENTE Architettura d'interni										%						
<b>I° GRUPPO DI RISCHIO</b>	Tutte le OPERE previste da leggi e regolamenti che disciplinano la professione con esclusione delle opere riportate nel II GRUPPO DI RISCHIO e ALTRE ATTIVITÀ.										%					
							A	B	C	D		E	F	G	H	I
<b>PPO DI RISCHIO</b>	Costruzioni <u>oltre</u> 10 piani/30 unità (abitative/uffici/negozi)						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Ponti						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Opere Bagnate						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Aeroporti						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Impianti Eolici						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Ospedali e Cliniche						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Pozzi e Opere Sotterranee						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Impianti industriali completi						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Impianti Fotovoltaici						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
	Gestione e Trattamento dei Rifiuti						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%
Centrali Produzione Energia (Imp. Chimici/Petrolchimici/Offshore)						A	B	C	D	E	F	G	H	I	%	

## Definizione di sinistro

Limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile professionale”, per Sinistro si intende:

- la richiesta scritta, con la quale venga richiesto ad uno o più Assicurati il Risarcimento di danni imputabili ad essi in conseguenza di un proprio comportamento colposo; o
- ogni procedimento civile volto ad ottenere il Risarcimento per i danni derivanti da comportamento colposo dell'Assicurato; o
- ricevimento di un avviso di un procedimento penale ove

## Definizione di sinistro con *circostanze*

### Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

## Continuos cover

A parziale modifica della voce 9.8 dell'articolo 9, gli Assicuratori acconsentono a tenere indenne l'Assicurato anche qualora il Reclamo denunciato agli Assicuratori in conformità all'articolo 12 sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all'Assicurato prima della data d'inizio della Durata del Contratto (*definizione J*) e che non siano state comunicate agli Assicuratori prima di tale data o non siano state dichiarate nel modulo di Proposta allegato (*articolo 2*) - escluso quindi ogni applicazione della presente clausola ai Sinistri, come definiti dal presente contratto, già sorti alla data della sua stipula. L'obbligazione degli Assicuratori è in ogni caso soggetta ai limiti, ai termini e alle condizioni della presente polizza ed è subordinata al ricorrere di ognuna delle seguenti condizioni essenziali:

- I. che la mancata comunicazione agli Assicuratori o la dichiarazione erronea o reticente nel modulo di Proposta non sono dovute a intenzioni dolose;
- II. che l'Assicurato è stato regolarmente coperto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile professionale tramite polizze emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia \_\_\_\_\_ per l'intero periodo - senza soluzione di continuità - che ha inizio dal momento in cui le predette situazioni o circostanze sono venute a sua conoscenza fino al momento in cui egli fa denuncia del Reclamo agli Assicuratori;
- III. che il Reclamo rientri nella copertura prevista tanto dalla presente polizza che dalla polizza emessa in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia \_\_\_\_\_ nel perdurare della quale l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni o circostanze;
- IV. che le predette situazioni o circostanze non siano state denunciate su polizze emesse in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia \_\_\_\_\_

E' inteso che su ogni Reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% (venti per cento) del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia più elevata tra quella applicabile ai sensi di questo contratto e quella applicabile ai sensi del contratto che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni e circostanze.

## Le diverse strutture di una polizza RC Professionale

<p><b>Massimali e sottolimiti per tipo di attività/danno</b></p>	<p><b>Danni corporali a persone</b> per lesioni o morte.</p> <p><b>Danni materiali alle opere</b> solo per crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti (di solito valida per le opere già ultimate alla data di stipula dell'assicurazione).</p> <p><b>Danni patrimoniali</b> (mancata rispondenza dell'opera all'uso, mancato rispetto vincoli urbanistici, interruzione di attività). <i>Generalmente 1/3 oppure 30% del massimale.</i></p>	<p>Nessuna riduzione di massimale</p> <p>Nessuna limitazione per tipologia di danno</p>
--	--	---

## Danni alle opere

i danni:

**c** alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, **solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse**. La garanzia comprende anche le spese imputabili all'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, **con l'obbligo, da parte dell'*Assicurato*, di darne immediato**

I danni conseguenti ad errori che non causano crollo, rovina totale o parziale, o i difetti non gravi sono coperti dalla polizza?

## Danni alle opere

Corte di Cassazione 10857/08:

*«...configurano **GRAVI DIFETTI** le carenze costruttive dell'opera, concernenti anche una singola unità abitativa, che ne menomano in modo grave il godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inadonei e/o non a regola d'arte ed **anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera** (quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti ecc.), purchè tali da compromettere la sua **funzionalità e l'abitabilità** ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorchè ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture»*

Grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera – l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla struttura e funzionalità della stessa determinando pericolo di Rovina totale.

Grave difetto che rende l'opera inidonea all'uso – l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita.

## Danni alle opere

**Rovina parziale** – distacco di singoli elementi costruttivi stabilmente incorporati nell'opera, anche se le strutture essenziali di essa non risultino definitivamente compromesse.

**Rovina totale** – la disintegrazione delle strutture essenziali di un'opera in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità.

## Sinistro *danni alle opere* respinto

I casi in cui una compagnia può respingere tali eventi:

- La garanzia assicurativa non risulta operante

In particolare la garanzia è operante solo nel caso in cui i danni riscontrati compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. Nel sinistro de quo tale condizione non risulta soddisfatta.

Seppur spiacenti dobbiamo comunicarvi che il sinistro in oggetto non può essere ammesso ad indennizzo.

La polizza da voi sottoscritta esclude espressamente i danni alle opere progettate/dirette, con la sola eccezione della rovina delle stesse o di difetti/vizi tali che ne compromettano la stabilità e sempre che i lavori di realizzazione non fossero già iniziati alla data di stipula della polizza.

Altresì sono esclusi i danni derivanti da violazione o mancato rispetto di normative urbanistiche.

## Perdite pecuniarie (danni patrimoniali)

### Attenzione ai sottolimiti

<b>RISCHIO ASSICURATO</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>
<b>2.1</b> <i>Perdite pecuniarie in genere</i>	<b>30 % del <i>massimale</i> indicato nel <i>modulo di polizza</i>, per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000</b>

## Le diverse strutture di una polizza RC Professionale

<b>Scoperto/ Franchigia</b>	<b>Diversificata</b> per attività, danno od opera ed espressa anche in percentuale  (esempio 10% minimo € 500...alcune anche con un massimo)	<b>Fissa</b> <b>(esempio € 500)</b>
<b>Vincolo di solidarietà</b>	Generalmente escluso, se compreso verificare con quali soggetti: <i>tutti o solo con altri professionisti?</i>	
<b>RCT Conduzione locali RCO Dipendenti</b>	Prestata come estensione di garanzia	<b>Compresa</b>

## Vincolo di solidarietà

### **Art. 23 – Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

## Altre esclusioni...curiose

### 2.6 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

PREMESSO CHE L'ASSICURAZIONE NON VALE PER L'ESERCIZIO DI NUOVE COMPETENZE E/O ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI ISTITUITE DA LEGGI, REGOLAMENTI O NORME ENTRATE IN VIGORE IN DATA POSTERIORE A QUELLA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SALVO APPOSITO PATTO CONCORDATO TRA LE PARTI, L'ASSICURAZIONE NON VALE ALTRESÌ:

S) PER L'INOSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE SULLA "PRIVACY" PER IL TRATTAMENTO E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI;;

N) AVVENUTI DOPO LA DATA DI COMPIMENTO DELL'OPERA. AD OGNI EFFETTO CONTRATTUALE SI PRECISA CHE PER DATA DI COMPIMENTO DELL'OPERA SI DEVE INTENDERE LA DATA IN CUI SI È VERIFICATA ANCHE UNA SOLA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI O RILASCIO DI CERTIFICATO PROVVISORIO DI COLLAUDO;
- CONSEGNA ANCHE PROVVISORIA DELLE OPERE AL COMMITTENTE;
- USO DELLE OPERE SECONDO DESTINAZIONE.

# LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

# La garanzia Tutela Legale

## Ambiti di applicazione

Quando può essere utile una copertura di Tutela Legale?

**Ambito Penale**

**Ambito Civile**

**Ambito Amministrativo**

# La garanzia Tutela Legale

## Ambito penale

Ogni cittadino può essere soggetto ad un giudizio qualora il suo comportamento costituisca offesa a uno o più beni giuridici tutelati da un'apposita norma dell'ordinamento.

«*La Responsabilità Penale è **personale***» (art. 27 Cost.)

# La garanzia Tutela Legale

## Ambito penale: il procedimento penale

Il procedimento penale è una sequenza di attività volte ad accertare i fatti che costituiscono reato.

Le fasi del procedimento sono due:

1. Le **indagini preliminari** volte ad accertare se l'azione debba o meno essere perseguita

2. Il **giudizio**

Quando l'indagato deve essere informato del procedimento penale viene emesso un **avviso di garanzia**.

L'avviso di garanzia è una comunicazione scritta contenente:

1. indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
2. indicazione della data e del luogo del fatto;
3. invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

# La garanzia Tutela Legale

## Ambito civile: l'illecito civile

È civilmente responsabile colui che ha provocato un danno ingiusto e deve risarcirlo al danneggiato, o chi non ha adempiuto a un'obbligazione e deve pagarne le conseguenze.

### Contrattuale



Consiste nella violazione di un dovere di comportamento che l'autore dell'illecito ha assunto nei confronti di un soggetto determinato

Art. 1218 c.c.

**INADEMPIMENTO  
DI OBBLIGAZIONE**

### Extra Contrattuale



Consiste nella violazione del generale principio di *Alterum non ledere* (o *neminem ledere*)  
ossia del divieto di arrecare danni ad altri (terzi)

Art. 2043 c.c.

**ARRECARRE  
DANNI AD ALTRI**

# La garanzia Tutela Legale

## Ambito civile: gli artt. 1218 e 2043 CC

### **Art.1218 del Codice Civile**

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

### **Art.2043 del Codice Civile**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

# La garanzia Tutela Legale

## Ambito civile: la responsabilità civile contrattuale

In questo caso il soggetto è responsabile rispetto ad una **preesistente obbligazione**.

La responsabilità può derivare da:

inadempimento

inesatto adempimento

adempimento tardivo dell'obbligazione assunta precedentemente.

# La garanzia Tutela Legale:

## Ambito civile: la responsabilità civile extracontrattuale

Sorge quando, senza che sussista alcun rapporto obbligatorio tra le parti, viene violato il **dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.**

Perché sussista tale responsabilità devono concorrere:

- il **fatto**
- l'**illiceità** del fatto
- l'**imputabilità** del fatto al danneggiante
- il **nesso causale** tra fatto e danno
- il **danno**

# La garanzia Tutela Legale

## L'esercizio della pretesa al risarcimento

A seguito delle violazioni contrattuali e/o extracontrattuali possono insorgere delle pretese al risarcimento (**azioni**):

### Azione stragiudiziale

si tratta dell'attività volta a cercare una bonaria definizione della controversia per evitare il ricorso al giudice

### Azione giudiziale

un soggetto terzo ed imparziale (giudice) viene chiamato a dirimere la controversia. È successiva o del tutto indipendente dall'azione stragiudiziale

# La garanzia di Tutela legale

## Le spese legali ex art. 1917 CC della copertura di RC

«Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata»

Le Polizze precisano che **la Compagnia assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse.**

L'assicurato, se la Compagnia di RC non intende gestire la vertenza del danno, dovrà costituirsi e chiamare in garanzia l'assicuratore.



Le spese di tale attività spesso sono a suo carico dell'assicurato o sono compensate (a carico di ognuna delle parti), soprattutto se non si riesce a provare che l'assicuratore invitato formalmente ad adempiere (gestire la lite) non lo ha fatto immotivatamente o per mala gestio.

## La polizza di Tutela legale Raccordo con la polizza di responsabilità civile

Spesso la polizza di tutela legale opera soltanto qualora il caso assicurativo sia coperto da un'apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi, **ad integrazione e dopo esaurimento** di ciò che è dovuto da questa copertura, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

### La polizza opera solo dopo l'esaurimento di ¼ del massimale della polizza di Responsabilità Civile

Attenzione: in casi di *controversie per inadempienze contrattuali con i clienti*, questi ultimi non sono considerati terzi!

In altri casi è espressamente esclusa l'operatività della garanzia per le controversie con la compagnia di responsabilità civile, quindi **la polizza non opera**.

# La garanzia Tutela Legale

## Ambito amministrativo

I disaccordi tra i cittadini e la pubblica amministrazione vengono regolamentati dal Diritto Amministrativo.

Il diritto amministrativo è un assieme di norme volte a disciplinare l'attività della pubblica amministrazione e i rapporti tra quest'ultima e i cittadini.

La violazione della norma amministrativa costituisce un illecito amministrativo e comporta una sanzione.

Chiunque ritenga tale sanzione «ingiusta» può proporre opposizione alla stessa.

**Violazione di una norma amministrativa**

**=**

**Illecito amministrativo**

# La garanzia Tutela Legale

## La sanzione amministrativa

Chi commette un illecito amministrativo è sanzionabile. Esistono varie tipologie di sanzioni amministrative:

- Pecuniarie:** consistono nell'obbligo a pagare una somma di denaro
- Interdittive:** precludono l'esercizio di un diritto (ad. es. sospensione dei lavori, revoca o sospensione di licenze o concessioni)
- Accessorie:** si applicano congiuntamente a un'altra figura di sanzione amministrativa

# La garanzia Tutela Legale

## La sanzione amministrativa: l'opposizione

Contro la sanzione amministrativa ritenuta illegittima è possibile proporre ricorso per ottenere

- l'annullamento totale o parziale della sanzione
- la riduzione della sanzione

Il ricorso può essere proposto:

- all'ente che ha pronunciato il provvedimento (ricorso gerarchico)
- al giudice amministrativo

***Nelle polizze di Tutela Legale è normalmente compresa l'attività di opposizione alle sanzioni amministrative.***

## La garanzia Tutela Legale

### Il sinistro: l'insorgenza

Il sinistro accade, si verifica, o più tecnicamente “**insorge**” nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero **violato norme di legge o regole contrattuali**.

Un sinistro è considerato in garanzia, solo se **insorge in vigenza di contratto**, ovvero dalle ore 24 del giorno di stipula della polizza, sino al termine della stessa.

## La garanzia Tutela Legale

### Il sinistro: la carenza assicurativa

È necessario prestare attenzione ad eventuali periodi di **carenza assicurativa** contrattualmente previsti, ovvero intervalli di tempo in cui pur essendo la polizza attiva, la specifica garanzia non opera.

Alcuni esempi:

- **Vertenze civili di natura contrattuale:**

«..... si intendono in garanzia solo se **insorgono almeno 90 giorni oltre la data di stipulazione della polizza**»

- **Atti di volontaria giurisdizione - Vertenze su immobili - Procedimenti di natura tributaria:**

«..... si intendono in garanzia solo se **insorgono almeno 180 giorni oltre la data di stipulazione della polizza**»

## La garanzia Tutela Legale Retroattività e postuma

Se è prevista la clausola di **garanzia pregressa** o **retroattività** significa che si considerano coperti eventi insorti antecedentemente alla data di stipula del contratto.

È importante che al momento della stipula **l'assicurato dimostri di non esserne a conoscenza**.

Esistono tipologie di polizze che prevedono la **garanzia postuma**, secondo la quale è data facoltà all'assicurato di denunciare eventi insorti in vigenza di polizza ma i cui effetti si manifestano soltanto dopo la data di cessazione del contratto.

# La garanzia Tutela Legale

## Concetti generali



### Massimale

Il massimale in una polizza di Tutela Legale rappresenta la massima esposizione economica della Compagnia per ogni sinistro.

È importante ricordare che **è unico per sinistro ma illimitato per anno.**



### Territorialità

Esistono garanzie la cui validità è limitata al territorio italiano, allo Stato del Vaticano o alla Repubblica di San Marino.

Altre sono operanti nei Paesi dell'Unione Europea o in tutta Europa.

# Soluzioni assicurative per tutelare il proprio business dal Rischio Credito

# I rischi della professione

## La tutela del patrimonio

### **LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, c.d. JOBS ACT autonomi, art. 9**

*“Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.”*

Questa previsione apre uno scenario nuovo per il mondo assicurativo del credito che non ha mai visto la categoria dei professionisti come un potenziale utilizzatore delle specifiche coperture.

- le polizza assicurative credito hanno una elevata complessità tecnico-gestionale che necessita di assistenza professionale adeguata ed in capo a pochi soggetti
- il mercato è ristretto a pochissimi operatori assicurativi come si evince dall'estratto dati compagnie credito 2017 pubblicato sul sito dell'ANIA

Come funziona:

solo crediti verso debitori impresa  
no privati  
no enti pubblici  
(cioè solo soggetti “fallibili”);

solo crediti certi liquidi ed esigibili quindi fatture controfirmate per accettazione o vidimate da consiglio dell’ordine di appartenenza e QUINDI esclusi i crediti di prestazioni contestate (....)

Durata della copertura massimo 6 mesi (le parcelle per legge dovrebbero avere massima dilazione 2 mesi)

Di fatto le fatture oggetto della copertura saranno di importo superiore a € 5.000 altrimenti non ha senso...

Se utilizzata 1 volta il costo più o meno potrebbe essere : 50 iscrizione +160 fisso per plafond annuale +85 (ipotizzando fattura da € 5.000 copertura 3 mesi): totale € 295 (con scoperto € 500)

Per tutte le fatture successive alla 1° il costo sempre ipotizzando € 5.000 e copertura 3 mesi sarà: 50 (diritti istruttoria) + 85= 135 (con scoperto sempre € 500)

## SINISTRO

Quando si chiama sinistro bisogna fornire tutta la documentazione idonea a dimostrare il credito certo liquido ed esigibile: in caso di fatture non accettate preventivamente bisogna produrre fattura certificata da ordine di appartenenza

## Pagamento a 180 GIORNI

Rimborso pari al 90% del credito IVA inclusa con il minimo di € 300,00.

# Soluzioni assicurative per tutelare il proprio business dal Rischio Cyber

# ATTACCHI CYBER: UNA MINACCIA GLOBALE OVERVIEW



**“Ci sono solo due tipi di aziende: quelle che sono state attaccate e quelle che devono ancora esserlo.”**

**Robert Mueller - ex Direttore FBI**




**+1166%**

**Nel 2016 vs 2015  
attacchi phishing/social  
engineering**



**1.98M€**

**Costo medio degli incidenti  
Cyber per azienda italiana**




**L'uomo è l'anello debole della  
catena della sicurezza**



# RISCHIO CYBER QUALI SONO LE MINACCE

- **Esterne**
  - Cybercrime
  - Terrorismo
- **Interne**
  - Dipendenti infedeli / disattenti
- **Evoluzione Tecnologica:**
  - Big Data, IoT, SCADA/ICS,, Cloud Computing, Fintech / Insuretech



# GESTIONE DEL RISCHIO CYBER

## LA COPERTURA ASSICURATIVA COME STRUMENTO COMPLEMENTARE

### Mitigazione del rischio

- IT
- Obiettivo: ridurre la *frequenza*



### Trasferimento del rischio

- Finanza / Risk Management / Assicurazioni.
- Obiettivo: ridurre la *severità del danno*



## POLIZZA CYBER RAMI ASSICURATIVI A CONFRONTO



Le polizze RC Professionale si riferiscono a prestazione o mancata prestazione di servizi professionali verso terzi ed al fatto che, perché ci sia un sinistro, deve essere stato compiuto un atto di negligenza del Professionista

Oggetto dell'Assicurazione ... la responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy;

**Le polizze cyber coprono anche la perdita, distruzione e divulgazione non autorizzata di informazioni/dati sensibili e personali archiviati, nonché l'interruzione e la compromissione del sistema informatico.**

**Tali eventi possono causare sia danni al Professionista che a terzi anche causati non da negligenza del Professionista (attacco malevolo)**

# RISCHIO CYBER SOLUZIONI ASSICURATIVE

## Danni a Terzi

### Sicurezza della Rete

- Responsabilità verso terzi come risultato di:
- Distruzione di dati elettronici di terzi
  - Coinvolgimento inconsapevole del proprio network
  - Trasmissione di virus a computer o sistemi di terzi

### Privacy & Riservatezza

- Responsabilità verso terzi come risultato di:
- Divulgazione non autorizzata di informazioni strettamente personali, incluse carte di credito
  - Divulgazione non autorizzata di informazioni di società terze
  - Difesa contro azioni regolamentari

### Multimedia

- Responsabilità derivante da Attività Multimediali Digitali, risultante in:
- Violazione della Proprietà Intellettuale
  - Invasione della privacy
  - Diffamazione
  - Pubblicazione negligente o rappresentazione ingannevole

## Danni al Professionista

### Business Interruption

- Interruzione o sospensione di computer e sistemi che producano:
- Mancato guadagno
  - Spese extra per mitigare un mancato guadagno
- Come risultato di:
- Violazione della sicurezza del network

### Cyber-Estorsione

- Costi di consulenza sostenute da un esperto IT e i danni da estorsione, incluso il prezzo dell'estorsione

### Ripristino dei Dati

- Corruzione, distruzione di dati o programmi incorrono in:
- Sostituzione, ripristino o costi di correzione
  - Costi per determinare laddove dati e programmi possono essere rimpiazzati

### Gestione della Crisi

- Spese per la gestione di un evento di violazione dati personali, incluso:
- Spese per computer forensic
  - Spese di notifica
  - Consulenza per le pubbliche relazioni e crisis management

### Computer Crime

- Sottrazione di fondi come diretta conseguenza di un hacking da parte di un terzo che si traduca in istruzioni elettroniche fraudolente

# INFORTUNI

.

## Definizione di infortunio

E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

## Professionale e/o extraprofessionale

L'assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Attenzione classi di rischio per **ACCESSO A CANTIERI**

## Equiparazione a definizione INFORTUNIO

Sono considerati infortuni, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nelle Condizioni Speciali

# Esclusioni

- a. da eventi direttamente connessi allo stato di guerra,
- b. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..);
- c. da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d. dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere;
- e. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- f. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- g. da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- h. dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- i. da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- j. dall'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
- k. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

## Persone non assicurabili - Limite d'età

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età; tuttavia per i soggetti che, hanno superato gli 80 anni di età, l'adesione potrà avvenire solo dietro presentazione di certificato medico attestante buona salute;

## Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

## Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

## Morte

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro ..... giorni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

## Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro ... giorni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella INAIL..

Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.

## Invalidità permanente

La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

# TABELLA INAIL VS ANIA

Tipologia di sinistro	I.P. ANIA		I.P. INAIL	
	Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Perdita totale di un arto superiore	70%	60%	<b>80%</b>	<b>70%</b>
Perdita della mano o di un <b>avambraccio</b>	60%	50%	<b>70%</b>	<b>60%</b>
Perdita di un arto inferiore sopra il ginocchio	60%	60%	<b>65%</b>	
Perdita di un piede	40%	40%	<b>50%</b>	
Perdita del pollice	18%	16%	<b>28%</b>	<b>23%</b>
Perdita dell'indice	14%	12%	<b>15%</b>	<b>13%</b>
Perdita del mignolo	12%	10%	<b>12%</b>	
Perdita del medio	8%	6%	<b>12%</b>	
Perdita dell'anulare	8%	6%	<b>8%</b>	
Sordità completa di un orecchio	10%	10%	<b>15%</b>	<b>15%</b>
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%		<b>60%</b>	<b>60%</b>
Perdita totale facoltà visiva di un occhio	25%	25%	<b>35%</b>	<b>35%</b>
Perdita totale facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%		<b>100%</b>	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%		<b>8%</b>	<b>8%</b>
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%		<b>18%</b>	<b>18%</b>
Perdita anatomica di un rene	15%		<b>25%</b>	
Perdita anatomica della milza	10%		<b>15%</b>	

# Invalidità Permanente

## Franchigia

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza, si conviene che non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al ....% della totale.

Se invece essa risulterà superiore al ...% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

In caso di invalidità permanente di grado superiore al ...% la franchigia di cui sopra s'intende annullata.

# Invalidità Permanente

## Supervalutazione

Qualora in conseguenza di un infortunio risarcibile a termini di polizza, l'Assicurato riporti un'invalidità permanente, clinicamente accertata, di grado pari o superiore al ...% della totale, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente verrà liquidata nella misura del 100%.

## Rimborso spese mediche da infortunio

La Società rimborsa agli Assicurati, per i quali tale garanzia è richiesta e fino al massimale previsto dalla specifica opzione, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo assicurato indicato in polizza per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

## Diaria da Ricovero

Qualora a seguito di Infortunio l'Assicurato subisse un Ricovero Ospedaliero in un Istituto di Cura, la Società erogherà all'Assicurato la diaria giornaliera riportata sul Certificato di assicurazione per ogni giorno di ricovero, a partire dal ..... giorno, fino ad un massimo di .... giorni consecutivi.

Rimangono esclusi dalla presente garanzia ricoveri dovuti a:

- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o dall'uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
- cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, per applicazioni di carattere estetico (salvo che siano rese indispensabili a seguito di Infortunio), per le cure e protesi dentarie;
- ragioni cosmetiche, perdita di peso, ringiovanimento, riabilitazione che non sia per ragioni motorie o funzionali, o trattamenti psichiatrici;
- cure dimagranti, termali, elioterapiche, del sonno o detossificanti;
- soggiorni in case di cura e convalescenziari;
- soggiorni in strutture psichiatriche;
- Infortunio avvenuto precedentemente la sottoscrizione della polizza.

## Indennità da gessatura

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile sia applicato apparecchio gessato, o un tutore immobilizzante equivalente, la Società liquida l'indennità giornaliera garantita, a partire dal ..... giorno, fino alla sua rimozione e, comunque, per un periodo massimo di .....giorni.

Per “Gessatura“ si intende un mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento immobilizzante, comunque esterno, sempreché applicato e/o rimosso da personale medico.

Detta indennità non é cumulabile in alcun modo con quanto eventualmente corrisposto in caso di “Diaria da ricovero”; in caso di sinistro verrà riconosciuto all'assicurato solo l'indennizzo più favorevole tra quelli previsti dalle due garanzie citate.

## Inabilità temporanea

E' la perdita TEMPORANEA della capacità di svolgere la propria attività.

E' indennizzata con una diaria che viene corrisposta generalmente

- Per intero per ogni giorno di inabilità totale
- Al 50% per ogni giorni di inabilità parziale ( a volte anche al 25% per gli ultimi giorni)

Sempre prevista una FRANCHIGIA in giorni

## Condizioni speciali

### **Malore**

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

### **Morte presunta**

....trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta

### **Esposizione agli elementi**

anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

## Condizioni speciali

### **Ernie traumatiche e da sforzo**

si conviene che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto in indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata;

Per i casi di cui sopra non verranno applicate le franchigie di invalidità permanente previste in polizza.

## Condizioni speciali

### **Movimenti tellurici**

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici

### **Rischio volo**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter

# Convenzione




# Il Gruppo MMC – Marsh & McLennan Companies

## Presenza mondiale e leadership in Italia



• Marsh & McLennan Companies (MMC) è una società globale di servizi professionali attiva nei settori della gestione dei rischi, dell'assicurazione e della consulenza



51.000 dipendenti  
Presenza in più di 100 Paesi  
Ricavi 2010 pari a 10,5 miliardi di US\$



- Oltre 700 dipendenti
- Sede e direzione generale: Milano
- 16 uffici in tutta Italia
- Ricavi 2010 superiori ai € 209 milioni

# Marsh in Italia

## La Professional Associations Practice



- **Marsh Italia** dedica un'intera struttura, la **Professional Associations Practice**, alla gestione dei rischi dei professionisti
- **18 esperti** specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni professionista per la **tutela** del suo **patrimonio**
- **4 esperti** specializzati nella trattazione e nella **gestione dei sinistri**
- Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle Associazioni e/o Ordini Professionali
- Oltre **50.000 professionisti assicurati** in tutt'Italia
- Oltre **5.000 sinistri** gestiti ogni anno

# Marsh e il CNPI

## L'accordo quadro nazionale

Le soluzioni assicurative proposte sono state pensate per rispondere ampiamente a tutte le esigenze dell'attività professionale del Perito Industriale.

- **Polizza RC “ALL RISK” e TUTELA LEGALE a costi estremamente contenuti**

- **Clausola RC a salvaguardia dei casi di incompetenza** (unica sul mercato)

- Un team Marsh di professionisti a disposizione di tutti gli assicurati per fornire **consulenza ed assistenza** (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del CNPI);
- **Piattaforma on-line** dedicata, che consente di avere tutte le informazioni, visionare i documenti ed acquistare le polizze desiderate

# Marsh e il CNPI

## Incompetenza del professionista: clausola specifica

### *Caso di incompetenza del professionista*

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, **anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l'Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.**

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

### Sezione Responsabilità Civile 1/3

Quali errori  
professionali sono in  
garanzia?  
Sez. RC  
Professionale

#### SEZIONE RC PROFESSIONALE

La Polizza copre gli **errori professionali** commessi dall'Assicurato in connessione con l'attività di Perito Industriale.

Di seguito un mero elenco fornito *a titolo esemplificativo e non limitativo*:

- Certificazione e/o dichiarazioni in ambito energetico
- Certificazione e/o dichiarazione in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni)
- Multe ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere afflitte ai clienti dell'assicurato per errore professionale imputabile all'Assicurato
- Incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali
- Incarichi Presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto
- Liquidazione e concordato con uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto
- Consulenza ecologica ed ambientale
- Acustica ambientale
- Acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni – D.lgs 187/2005 agenti fisici vibrazioni)
- Amministratore di stabili condominiali
- Progettazione di impianti relativi all'energia rinnovabile nonché redazione e presentazione delle relative pratiche agli Enti Competenti
- Attività come previste dal DPR 151/2011
- D.L. 81/2008
- Attività di conciliatore ex D.M. 180/2010 con massimale di Euro 500.000,00

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

### Sezione Responsabilità Civile 2/3

<b>Limite di risarcimento – Massimale</b>	<b>SEZIONE RC PROFESSIONALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.500.000,00</li><li>■ Per massimali superiori quotazione specifica</li></ul> <b>SEZIONE RCT conduzione ufficio e RCO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Massimale Unico pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di € 500.000</li></ul>
<b>Quali sono le franchigie previste dalla polizza?</b>	<b>SEZIONE RC PROFESSIONALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Euro 500,00 per sinistro elevata a</li><li>■ Scoperto 10% minimo € 1.500 massimo € 5.000 per sinistro per attività ex D.L. 81/2008</li></ul> <b>SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ RCT: Euro 250,00 per danni a terzi</li><li>■ RCO: Euro 2.500,00 per danneggiato</li></ul>
<b>Vincolo di solidarietà? Sez. RC Prof</b>	<b>SI.</b> Nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

### Sezione Responsabilità Civile 3/3

Quanto è ampio il periodo di retroattività garantito dalla polizza?

**SEZIONE RC PROFESSIONALE**  
■ ILLIMITATA

#### SEZIONE RC PROFESSIONALE

La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste di risarcimento danni che possano pervenire negli anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza.

- gratuita per decesso estesa a 10 anni;
- decennale per cessata attività previo pagamento del 200% di un’annualità di premio;
- decennale per cessato contratto ex DDL Concorrenza al 400% di un’annualità di premio.

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

### Sezione Tutela Legale 1/2

**Quali eventi sono in garanzia?  
Sez. Tutela Legale**

#### **SEZIONE TUTELA LEGALE**

Spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, compreso l'accertamento tecnico Preventivo (ATP) che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontariamente connessi all'attività dichiarata in polizza.

Casi assicurati:

- Danni subiti;
- Danni causati;
- Rapporti di lavoro;
- Proprietà ( Locazione dei locali in cui si svolge attività assicurata)
- Inadempienze contrattuali
- Danni ambientali: garanzia non prestata
- Arbitrati
- Conciliazione obbligatoria ex L. 69/2009
- Difesa Penale

**Nella sezione Tutela Legale è possibile scegliere il legale?**

**SI.** L'assicurato ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società contestualmente alla denuncia sinistro. Se sceglie un legale non residente presso il Concordatario del Tribunale competente, la società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

### Sezione Tutela Legale 2/2

<b>Limite di risarcimento – Massimale</b>	<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Euro 10.000 per evento con il massimo di due eventi</li></ul>
<b>Quali sono le franchigie previste dalla polizza?</b>	<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Euro 250 per evento</li></ul>
<b>Quanto è ampio il periodo di retroattività garantito dalla polizza?</b>	<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>3 anni.</b> In caso di presenza di polizza con altro assicuratore nel periodo precedente la stipula del nuovo contratto, la nuova polizza opererà in secondo rischio rispetto ai casi garantiti dal precedente contratto assicurativo.</li></ul>
<b>Il perito industriale che cessa l'attività ha interesse ad acquistare l'estensione Postuma? E gli eredi in caso di Decesso del professionista?</b>	<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 2 anni per cessato contratto, automatica, gratuita e valida per tutti gli eventi descritti nel contratto</li></ul>

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

Qual è la durata della polizza e quale premio mi viene chiesto in fase di prima attivazione?

La Polizza ha una durata annuale **senza tacito rinnovo**.

La convenzione prevede 3 scadenze fisse:

**31 ottobre**

**28/29 febbraio**

**30 giugno**

In fase di prima attivazione della polizza viene richiesto il pagamento di un rateo di premio per poter uniformare la scadenza ad una di quelle previste. Gli anni successivi, la copertura avrà durata annuale e verrà pertanto richiesto il premio annuo e non più comprensivo del rateo.

*Esempio*



In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.

E' importante indicare in fase di registrazione dei propri dati personali un indirizzo email attivo e funzionante.

# Convenzione Marsh/CNPI.

## Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale

### TABELLA PREMI



POLIZZA RC PROFESSIONALE	Massimale RC Professionale					
	€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000
<i>Fasce di Fatturato al netto IVA, dell'anno fiscale precedente</i>						
<i>Fino a € 15.000</i>	€ 250	€ 450	€ 585	€ 690		
<i>Fino a € 28.000</i>	€ 330	€ 450	€ 585	€ 690		
<i>Fino a € 50.000</i>	€ 420	€ 595	€ 790	€ 900		
<i>Fino a € 100.000</i>		€ 830	€ 1.050	€ 1.220		
<i>Fino a € 150.000</i>		€ 1.050	€ 1.200	€ 1.380		
<i>Fino a € 200.000</i>		€ 1.300	€ 1.650	€ 1.980	€ 2.200	€ 2.420
<i>Fino a € 250.000</i>			€ 1.800	€ 2.150	€ 2.470	€ 2.717
<i>Fino a € 300.000</i>			€ 2.120	€ 2.470	€ 2.700	€ 2.970
<i>Fino a € 350.000</i>				€ 2.800	€ 3.100	€ 3.410
<i>Fino a € 400.000</i>				€ 3.100	€ 3.400	€ 3.740
<i>Fino a € 450.000</i>				€ 3.550	€ 3.800	€ 4.180
<i>Fino a € 500.000</i>				€ 3.900	€ 4.200	€ 4.620
<i>Oltre a € 500.000</i>	Riservato direzione					

*I premi sotto riportati, indicati per anno assicurativo e al lordo delle imposte, sono da prendere a riferimento in assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni e/o circostanze note.*

PERITI INDUSTRIALI/PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



**PERITI INDUSTRIALI**

### RC Professionale e Tutela Legale - Periti Industriali

La **Polizza RC Professionale** mira a difendere il Perito Industriale da un eventuale pregiudizio economico che possa derivare da richieste di risarcimento relative all'attività professionalmente svolta.

Oltre alla **Responsabilità Civile Professionale** sono automaticamente comprese le garanzie di **Responsabilità Civile Terzi**, **Conduzione Ufficio**, **Responsabilità Civile Dipendenti** (RCO) e non da ultima la **Tutela Legale**.

**CNPI**  
CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI

Home Ricerca Iscritto Ricerca Collegio Formazione WebAlbo Area Iscritti Area Collegi Eppi Contatti

## CNPI

- ▶ Cnpi
- ▶ Collegi provinciali
- ▶ Attività del Cnpi
- ▶ Comunicazione
- ▶ Normativa
- ▶ Formazione
- ▼ **Iniziative per gli iscritti**
  - Convegni e corsi
  - Convenzioni**
- ▶ Tirocinio, Esami di Stato e Albo
- ▶ Fondazione Opificium
- ▶ Organismo di mediazione
- ▶ Amministrazione trasparente
- Consigli di disciplina
- Lavorare all'estero
- La professione in Europa
- Rete Professioni Tecniche
- Archivio news
- Motore di ricerca nei documenti

 **Consiglio Nazionale Periti Industriali**  
Like 1,875

## WEBALBO

- ▶ **WebAlbo**  
La piattaforma dei Periti Industriali

## Convenzioni

**Convenzione con Voltimum per la consultazione di una Biblioteca tecnica online**  
Registrati alla biblioteca  
Leggi il protocollo d'intesa

**Convenzione con BM Sistemi e Micro software per acquisto di software tecnico – edilizia**

**Protocollo d'intesa con l'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento catastale degli Immobili fantasma**

**Elenco dei Collegi che hanno deliberato una riduzione della quota per i neo iscritti per l'anno 2013**

**Accordo di collaborazione UNI – CNPI**  
Agevolazioni per acquisto norme tecniche  
Agevolazioni per acquisto prodotti elettronici della collana Sicurezza e della collana Costruzioni  
Agevolazioni per acquisto prodotti editoriali

**Convenzione CEI-CNPI Abbonamenti Electra Omnia 2011**

**Polizza RC professionale – Marsh**  
Vi segnaliamo che in collaborazione con il nostro Broker Assicurativo Marsh S.p.A. abbiamo definito con l'Assicuratore AIG Europe Limited un accordo quadro per una polizza RC Professionale e Tutela Legale, che, a nostro avviso, ha risposto maggiormente alle nostre richieste e risulta coerente con le specificità delle attività professionali dei nostri Iscritti.  
Vi informiamo fin d'ora che l'area sarà in ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni per consentire l'implementazione della piattaforma informatica del broker che consentirà agli Iscritti di farsi un preventivo gratuito ed eventualmente acquistare la polizza RC Professionale.  
Come noto la stipula di una convenzione assicurativa deriva dal disposto dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 che, oltre a prevedere l'obbligo di assicurazione, che decorrerà dal prossimo 13 agosto, dà facoltà ai consigli nazionali e agli enti previdenziali di negoziare idonee convenzioni collettive nazionali. In base a questa facoltà abbiamo proceduto dapprima alla individuazione di uno schema contrattuale adeguato e poi a sottoporlo, con la collaborazione del nostro broker, alle principali compagnie di assicurazione.

Vi ricordiamo che il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva e che la violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del citato DPR 137/2012.  
Vi ricordiamo che il Broker è a disposizione per tutte le informazioni – per contatti rivolgersi a:

▪  
Per chiarimenti o informazioni scrivere a:

[Periti.industriali@marsh.com](mailto:Periti.industriali@marsh.com)

Grazie mille per l'attenzione





Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - [www.marsh.it](http://www.marsh.it)

Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.